

## **STATUTO**

**PICTOR SOCIETA'  
COOPERATIVA SOCIALE  
IMPRESA SOCIALE**

### **DATI ANAGRAFICI**

Indirizzo Sede legale: BUDRIO BO VIA LUIGI MENARINI 42

Numero REA: BO - 345681

Codice fiscale: 01554711208

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

## **Indice**

|                                                              |   |
|--------------------------------------------------------------|---|
| Parte 1 - Protocollo del 13-09-2019 - Statuto completo ..... | 2 |
|--------------------------------------------------------------|---|

procuratore, ogni ampia facoltà di apportare al presente atto e all'*infra* riportato statuto, come approvato, tutte le modifiche meramente formali eventualmente richieste dal Registro delle Imprese di Bologna, in sede di iscrizione;

**4)** di approvare pertanto il seguente nuovo testo dello statuto sociale:

**STATUTO**

**TITOLO I**

**DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - NORME APPLICABILI**

**ART. 1**

**DENOMINAZIONE E SEDE**

E' costituita con sede in Budrio (BO), alla via Luigi Menarini n. 42, la Società cooperativa sociale "**PICTOR SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE**".

Il trasferimento della sede legale, o delle eventuali sedi secondarie, nell'ambito del medesimo Comune non costituisce e/o non comporta modifica dei patti sociali e potrà essere deciso semplicemente dall'Organo Amministrativo, il quale, inoltre, ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio: succursali, agenzie, depositi, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza).

Il domicilio dei soci è quello da loro indicato alla società e risultante dal libro dei soci.

La società cooperativa, una volta perfezionata l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), verrà definita con l'acronimo ETS (Ente del Terzo Settore) - PICTOR Società Cooperativa Sociale Impresa Sociale, che dovrà essere inserito nella denominazione sociale e dovrà essere spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico. Tale clausola acquisirà efficacia solo successivamente all'iscrizione nel RUNTS.

**ART. 2**

**DURATA**

La durata della Cooperativa decorre dalla sua legale costituzione fino al 31 dicembre 2080 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

**ART. 3**

**NORME APPLICABILI**

Alla cooperativa si applicano le leggi speciali in materia, nonché le disposizioni previste dal Titolo VI del codice civile in quanto compatibili e, per quanto non previsto dal Titolo VI del codice civile, le disposizioni sulle società per azioni.

Alla cooperativa si applicano, in particolare, le disposizioni di cui alla Legge 3 aprile 2001, n.142 di riforma della figura del socio lavoratore e successive ed eventuali modificazioni ed integrazioni, nonché le disposizioni di cui alla Legge 8 novembre 1991, n.381,

Notaio Fabio Cosenza

P.zza F.lli Cervi n. 1, Sasso Marconi (Bo) - Via Quasimodo n. 7, Castel Maggiore (Bo)  
email: fcosenza@notariato.it - tel. 051 6752318 / 703791 - fax 051 7160343

relativa alla disciplina delle cooperative sociali, e successive modificazioni ed integrazioni.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

ART. 4

SCOPO

Lo scopo che i soci della cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali e al contempo perseguire la promozione umana, l'integrazione sociale nella vita attiva di persone svantaggiate e con difficoltà di adattamento alla vita sociale attraverso il loro inserimento nella gestione in forma associata di attività di lavoro.

La cooperativa, nello svolgimento della propria attività, si avvale prevalentemente, delle prestazioni lavorative dei soci ma potrà svolgere la propria attività avvalendosi anche delle prestazioni lavorative di soggetti diversi dai soci.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana, ivi compreso il rapporto di collaborazione coordinata non occasionale.

Conseguentemente la tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, degli statuti sociali e dei regolamenti interni.

La cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi della mutualità senza fini di speculazione privata, ai sensi dell'art. 2514 c.c..

La gestione sociale deve essere orientata al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente di cui agli articoli 2512 e 2513 del codice civile. Per il requisito della prevalenza si rende applicabile, in ogni caso, la disposizione di cui all'art. 111-septies R.D. 30 marzo 1942 n. 318.

La cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del Movimento cooperativo unitario italiano.

Per ciò stesso la Cooperativa, su deliberazione del Consiglio di amministrazione, potrà aderire ad Associazioni di categoria nonché ad altri organismi economici o sindacali che si propongono iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.

ART. 5

OGGETTO

La Cooperativa ha per oggetto:

a) l'assunzione di lavori di manutenzione, pulizia, igiene e sanificazione, derattizzazione e disinfestazione, presso luoghi ed uffici pubblici e/o privati; nonché assunzione di eventuali rappresentanze per la vendita dei prodotti

Notaio Fabio Cosenza

P.zza F.lli Cervi n. 1, Sasso Marconi (Bo) - Via Quasimodo n. 7, Castel Maggiore (Bo)  
email: fcosenza@notariato.it - tel. 051 6752318 / 703791 - fax 051 7160343

allegati all'attività di pulizia;

b) la gestione di servizi tecnici per l'agricoltura e interventi per la difesa dell'ambiente, la cura, la manutenzione, la progettazione ed impiantistica del verde pubblico e/o privato, nonché l'avvio di attività vivaistica;

c) la gestione di servizi di copisteria, rilegatura e battitura testi nonché centro stampa, grafica e riproduzione di immagini;

d) l'organizzazione dell'allevamento del bestiame, nonché apicoltura, piscicoltura e comunque tutte quelle attività connesse all'agricoltura ed all'allevamento, oltre alla coltivazione di prodotti agricoli/orticoli con la conseguente possibile vendita dei prodotti coltivati;

e) l'organizzazione di luoghi per attività turistico-ricreative, agrituristiche con possibilità di punto di ristoro anche aperto al pubblico; conduzione e gestione di pubblici esercizi commerciali e di ristoro quali bar, ristoranti, centri e circoli ricreativi, impianti sportivi, piscine, locali ricreativi in genere, complessi turistici e agrituristici, di divertimento e svago;

f) la produzione a carattere artigianale e commerciale di prodotti di tessitura, taglio e cucito oltre alla produzione e commercializzazione di piccoli oggetti artigianali in legno, creta e materiale sintetico con possibilità di commercializzare i manufatti;

g) l'assunzione di rappresentanza per la vendita di prodotti connessi a tutte le attività della cooperativa;

h) l'organizzazione e gestione di attività di ristrutturazione, risanamento e conservazione di unità immobiliari per ampliamento e/o lavori di manutenzione e/o recuperi immobiliari, oltre a ristrutturazione, conservazione, manutenzione e adeguamento di impianti elettrici, termici ed idraulici;

i) l'organizzazione, realizzazione e gestione di costruzioni edili, civili, industriali e commerciali, oltre a organizzazione, gestione ed installazione di impianti elettrici, termici, idraulici e fognari;

j) la gestione di immobili ad uso abitativo di titolarità delle pubbliche amministrazioni e/o di privati al fine di calmierare il mercato e sopperire all'emergenza sociale abitativa dei soci conduttori individuabili mediante selezioni e/o bandi interni alla cooperativa, oltre alla gestione diretta dei contratti di locazione e delle manutenzioni richieste dalle pubbliche amministrazioni e/o dai privati quali locatari sugli immobili oggetto di locazione;

k) l'assunzione di qualsiasi lavoro di facchinaggio, sia generico che industriale di traslochi;

l) la gestione di lavanderie, anche di terzi, compreso il lavanolo; stiratura, lavaggio, rammendo e sistemazione di

Notaio Fabio Cosenza

P.zza F.lli Cervi n. 1, Sasso Marconi (Bo) - Via Quasimodo n. 7, Castel Maggiore (Bo)  
email: fcosenza@notariato.it - tel. 051 6752318 / 703791 - fax 051 7160343

indumenti, per privati, per comunità e istituzioni pubbliche;

m) la conduzione sia totale che parziale di attività produttive per il riutilizzo ecologico di carta, vetro, residui metallici, residui di fibre naturali e quant'altro possa essere riutilizzato con risparmio di risorse naturali; potrà occuparsi di tutte le nuove tecnologie, in particolare modo di quelle tendenti alla salvaguardia dell'ambiente, nonché promuovere e far circolare la conoscenza di quelle tecnologie anche con iniziative editoriali, di formazione professionale e di documentazione audio-visiva del problema ecologico;

n) la promozione nei confronti della collettività di riferimento di una cultura dell'uso intelligente e consapevole dell'energia, attraverso la realizzazione di conferenze, seminari, tavoli tecnici di lavoro e confronto con altre imprese e pubbliche amministrazioni, la partecipazione ed il finanziamento di studi, progetti, ricerche, interventi sui temi dell'energia pulita e dell'ecologia e l'impegno in azioni di formazione idonee ad ottenere operatori ed operatori professionalmente preparati e competenti ad intervenire in questo settore;

o) la ricerca delle fonti di energia rinnovabile più idonee ai territori nei quali la cooperativa opera, nella prospettiva di offrire e predisporre in tali contesti le migliori tecnologie disponibili. Azione che dovrà essere realizzata anche attraverso l'attivazione di strette sinergie con tutte le organizzazioni già attive nella sperimentazione e realizzazione di sistemi di produzione di energie pulite: cooperative, imprese profit, associazioni, consorzi, università ed altri enti di formazione e ricerca, enti pubblici;

p) la realizzazione di metodiche innovative e alternative di sfruttamento delle risorse energetiche, attraverso l'acquisto e messa in opera di pannelli fotovoltaici, pannelli solari e/o altro offra e/o offrirà la tecnologia, la loro vendita, il montaggio e l'assistenza, la commercializzazione dell'energia prodotta e più in generale la predisposizione di tutte le attività tecniche che consentiranno lo sfruttamento di fonti di energia pulita;

q) l'istituzione e/o gestione di cantieri, stabilimenti, impianti, officine, stazioni di rifornimento carburanti, magazzini, depositi, biblioteche e archivi, nonché consegna o trasporto di documenti, pacchi, lettere;

r) l'assunzione ed esecuzione delle attività connesse alla installazione e manutenzione di impianti adibiti alle pubbliche affissioni e più in generale alla esposizione pubblicitaria, svolgendone anche l'attività di materiale affissione dei manifesti;

s) l'esecuzione di strutture di stand per fiere, mostre ed attività commerciali in genere;

Notaio Fabio Cosenza

P.zza F.lli Cervi n. 1, Sasso Marconi (Bo) - Via Quasimodo n. 7, Castel Maggiore (Bo)  
email: fcosenza@notariato.it - tel. 051 6752318 / 703791 - fax 051 7160343

t) la gestione di campeggi e parcheggi;  
u) il trasporto di persone anziane, degenti ed handicappate, anche a mezzo di autoambulanze;  
v) gli assemblaggi conto terzi, di ogni genere compresi elettromeccanici, effettuati presso i soggetti richiedenti e/o i locali di proprietà e/o gestiti da Pictor;  
w) la gestione di banche dati conto terzi e inserimento su supporti informatici di dati cartacei per conto terzi;  
x) la gestione dei servizi cimiteriali, in particolare apertura e chiusura del cimitero, ricezione delle salme, compilazione dei registri dei defunti sepolti, assegnazione della sepoltura in aderenza delle richieste degli utenti e compatibilmente con il tipo di sepolture a disposizione, sottoscrizione dell'atto di concessione, rilascio delle autorizzazioni alle imprese private ad eseguire lavori all'interno dell'area cimiteriale;  
y) la gestione dei servizi funebri, quali tumulazioni, inumazioni, estumulazioni, esumazioni, ricognizioni e traslazioni di salme all'interno del cimitero;  
z) la gestione del servizio di lampade votive, in particolare gestione della rete di distribuzione dell'energia elettrica per illuminare loculi, tombe, cippi a terra, monumenti funerari, ossari, ecc., oltre alla concessione dell'energia elettrica delle linee esistenti all'interno dei cimiteri, secondo normativa e condizioni del soggetto erogatore;  
aa) l'organizzazione e gestione di servizi socio-assistenziali ed educativi a favore di singoli e della collettività, in particolare, gestire progetti di recupero, l'assistenza o l'inserimento lavorativo di giovani o di persone svantaggiate;  
bb) l'animazione e iniziative ricreative e culturali oltre alla organizzazione di spettacoli e convegni, attività teatrale e cinematografica e produzione e diffusione di audiovisivi;  
cc) l'assistenza a domicilio agli anziani, ai disabili ed ai soggetti svantaggiati così come individuati dalla Legge, garantendone la cura e stimolandone l'autonomia e la socializzazione, offrendola anche in caso di degenza presso gli ospedali, le case di cura, le case di riposo ed i luoghi di villeggiatura offrendo anche qualificati servizi di assistenza specialistica;  
dd) la gestione in proprio o per conto delle istituzioni pubbliche di strutture idonee ad ospitare anziani, infermi, disabili o persone svantaggiate;  
ee) gli interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia ed al miglioramento delle condizioni dell'ambiente nonché all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;  
ff) la pulizia strade, raccolta differenziata e trasporto anche conto terzi, gestione dei centri di raccolta

Notaio Fabio Cosenza

P.zza F.lli Cervi n. 1, Sasso Marconi (Bo) - Via Quasimodo n. 7, Castel Maggiore (Bo)  
email: fcosenza@notariato.it - tel. 051 6752318 / 703791 - fax 051 7160343

differenziata ed isole ecologiche;

gg) l'attività di gestione di refezione in genere, in via esemplificativa ma non esaustiva scolastica, aziendale, ospedaliera.

La Cooperativa, con delibera del Consiglio di amministrazione, potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopraelencate, nonché compiere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi, nonché fra l'altro, per la sola indicazione esemplificativa:

a) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale;

b) costituire ed essere socia di società per azioni e a responsabilità limitata anche cooperativa ai fini del conseguimento degli scopi sociali della cooperativa;

c) concedere avvalli bancari, fidejussori ed ogni e qualsiasi altra garanzia, sotto qualsivoglia forma, per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;

d) dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare il Movimento cooperativo ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;

e) la cooperativa si propone di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto ogni forma.

La cooperativa potrà costituire fondi lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n.59 ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni.

La cooperativa potrà emettere gli strumenti finanziari previsti dal presente statuto.

La cooperativa potrà emettere titoli obbligazionari ed altri titoli di debito ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di ogni altra disposizione in materia.

TITOLO III  
SOCI LAVORATORI  
ART. 6

Il numero dei soci lavoratori è illimitato, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Notaio Fabio Cosenza  
P.zza F.lli Cervi n. 1, Sasso Marconi (Bo) - Via Quasimodo n. 7, Castel Maggiore (Bo)  
email: fcosenza@notariato.it - tel. 051 6752318 / 703791 - fax 051 7160343

Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi capacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e che possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali; nonché le persone svantaggiate, di cui all'art. 4 L. 381/91 che, a norma del secondo comma dell'art. 4 citato devono rappresentare almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e, sempre compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere soci.

Il socio lavoratore, con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, stabilisce un ulteriore e distinto rapporto di lavoro, in una delle forme di cui all'art. 3, comma 2 della L. 142/01, al tramite di apposito atto stipulato tra le parti, disciplinato da apposito regolamento interno.

Possono essere altresì ammessi come soci anche elementi tecnici ed amministrativi nel numero necessario al buon funzionamento dell'Ente.

Possono essere altresì ammessi a soci i soci sovventori e i soci finanziatori.

In nessun caso possono essere soci lavoratori coloro che esercitano in proprio, o vi abbiano interessenze dirette, imprese identiche ed affini a quella esercitata dalla Cooperativa ed in concorrenza con quest'ultima, salvo diverse deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

#### ART. 7

##### PROCEDURA DI AMMISSIONE

Chi intende essere ammesso come socio lavoratore dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data di nascita e codice fiscale;
- b) l'indicazione della sua effettiva attività di lavoro, dell'eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto sociale della cooperativa, delle specifiche competenze possedute e l'intendimento di instaurare un ulteriore e distinto rapporto di lavoro in conformità con i contenuti di cui all'art. 3, comma 2 del presente statuto e con i contenuti dell'apposito regolamento interno, dei quali dichiara di aver preso visione;
- c) il numero delle azioni che si propone di sottoscrivere che non dovrà essere superiore al limite massimo fissato dalla legge;
- d) la dichiarazione di attenersi al presente statuto ai regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- e) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta nel presente statuto.

Il Consiglio di amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 7 e l'inesistenza delle cause di

Notaio Fabio Cosenza

P.zza F.lli Cervi n. 1, Sasso Marconi (Bo) - Via Quasimodo n. 7, Castel Maggiore (Bo)  
email: fcosenza@notariato.it - tel. 051 6752318 / 703791 - fax 051 7160343

incompatibilità in detto articolo indicate, delibera sulla domanda entro sessanta giorni, dandone comunicazione al lavoratore entro e non oltre 5 giorni dalla delibera. Il valore nominale delle azioni sottoscritte può essere versato in un'unica soluzione o mediante pagamento rateale, per un massimo di 20 rate. In quest'ultima ipotesi l'importo viene trattenuto direttamente dallo stipendio mensile del lavoratore, pertanto il capitale sottoscritto verrà versato integralmente solo al termine della concessa rateizzazione. La delibera di ammissione sarà annotata nel libro dei soci. La domanda di ammissione socio potrà essere rinnovata dal lavoratore, alle condizioni e coi termini soprariportati. In caso di rigetto della domanda di ammissione a socio, il Consiglio di Amministrazione dovrà entro sessanta giorni motivare la deliberazione e comunicarla agli interessati a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal consiglio di amministrazione, chi l'ha proposta può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione. Il consiglio di amministrazione nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

ART. 8

CAPITALE SOCIALE E AZIONI - VINCOLI SULLE AZIONI E LORO  
ALIENAZIONE

I conferimenti dei soci lavoratori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, escluse in ogni caso le prestazioni d'opera o di servizio, e sono rappresentati da azioni nominative del valore nominale di euro 51,65 (cinquantuno virgola sessantacinque euro) ciascuna. Ogni socio deve sottoscrivere almeno dieci azioni. Le azioni complessivamente detenute da ciascun socio non possono essere superiori alla somma di euro 100.000,00 (centomila euro virgola zero zero) o a quella diversa eventualmente prevista quale valore massimo dalla legge. I soci sono obbligati al versamento del capitale sottoscritto con le modalità e nei termini fissati dal consiglio di amministrazione con delibera ritualmente assunta. Il capitale sociale dei soci lavoratori è costituito da azioni che sono sempre nominative e che non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute con effetto verso la cooperativa senza l'autorizzazione del consiglio di amministrazione. Il socio lavoratore che intende trasferire le proprie azioni deve darne comunicazione al consiglio di amministrazione con

Notaio Fabio Cosenza

P.zza F.lli Cervi n. 1, Sasso Marconi (Bo) - Via Quasimodo n. 7, Castel Maggiore (Bo)  
email: fcosenza@notariato.it - tel. 051 6752318 / 703791 - fax 051 7160343

lettera raccomandata.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio lavoratore entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta; decorso tale termine, il socio è libero di trasferire le proprie azioni e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio lavoratore l'autorizzazione deve essere motivato; contro il diniego il socio lavoratore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio Arbitrale. I soci sono obbligati al versamento del capitale sottoscritto con le modalità e nei termini fissati dal consiglio di amministrazione con delibera ritualmente assunta.

#### ART. 9

##### OBBLIGHI DEL SOCIO LAVORATORE

I soci lavoratori sono obbligati:

- a) al versamento delle azioni sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dalla delibera del consiglio di amministrazione ritualmente assunta;
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

I soci lavoratori, inoltre:

- a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione della medesima;
- b) partecipano all'elaborazione dei programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale, a partecipare al rischio d'impresa, a risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
- d) mettono a disposizione le loro capacità professionali anche in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta;
- e) contribuiscono all'attività dell'impresa sociale a seconda delle necessità e, in particolare, prestano il proprio lavoro in cooperativa in relazione alla natura del rapporto di lavoro, nonché alla qualità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.

E' fatto divieto ai soci di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino una attività concorrente, nonché, senza espresso assenso del Consiglio di amministrazione, di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale ed analogo a quello della Cooperativa.

Il Consiglio di amministrazione, in considerazione delle caratteristiche della tipologia del rapporto di lavoro instaurato, può autorizzare il lavoratore allo svolgimento

Notaio Fabio Cosenza

P.zza F.lli Cervi n. 1, Sasso Marconi (Bo) - Via Quasimodo n. 7, Castel Maggiore (Bo)  
email: fcosenza@notariato.it - tel. 051 6752318 / 703791 - fax 051 7160343

di prestazioni lavorative a favore di terzi, nonché, in qualità di socio, presso altre cooperative.

ART. 10

DIRITTI DEL SOCIO

Tutti i soci hanno il diritto di visionare i libri sociali facendone richiesta anche mezzo mail ordinaria e/o fax, in qualsiasi momento, al Consiglio di Amministrazione, il quale è tenuto a rispondere immediatamente o, in caso di impossibilità temporanea, entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla richiesta.

Tale diritto può essere esercitato anche attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia.

ART. 11

PERDITA DI QUALITA' DI SOCIO

La qualità di socio lavoratore si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

ART. 12

RECESSO DEL SOCIO

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio lavoratore:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) il cui rapporto di lavoro, se subordinato, sia stato risolto per giustificato motivo oggettivo, salvo quanto disposto successivamente del presente statuto;
- d) il cui rapporto di lavoro, se diverso da quello subordinato, sia stato risolto con comunicazione da parte della cooperativa;
- e) in presenza di inadempimento da parte della cooperativa.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Cooperativa.

Il Consiglio di amministrazione deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione verificando se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimano il recesso. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediatamente comunicazione al socio lavoratore che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Collegio Arbitrale.

Il recesso diventa operativo con la chiusura dell'esercizio in corso se comunicato tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo, ai sensi dell'art. 2526 c.c..

Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo al comma 1, punto c), in caso di recesso, l'ulteriore rapporto di lavoro si risolverà di diritto a far data dal ricevimento della comunicazione della delibera del consiglio di amministrazione con cui si constata i legittimi motivi

Notaio Fabio Cosenza

P.zza F.lli Cervi n. 1, Sasso Marconi (Bo) - Via Quasimodo n. 7, Castel Maggiore (Bo)  
email: fcosenza@notariato.it - tel. 051 6752318 / 703791 - fax 051 7160343

della risoluzione del rapporto sociale.

ART. 13

ESCLUSIONE

L'esclusione è deliberata dal consiglio di amministrazione nei confronti del socio lavoratore:

- 1) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del consiglio di amministrazione di accordare al socio un termine non superiore ai 30 giorni di calendario per adeguarsi;
- 2) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- 3) che previa intimazione da parte degli amministratori con termine di almeno 30 giorni di calendario, non adempia al versamento del valore delle azioni sottoscritte o dei pagamenti di somme dovute alla cooperativa a qualsiasi titolo;
- 4) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza alla cooperativa senza l'esplicito consenso del consiglio di amministrazione;
- 5) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo; oppure che non adempia la propria prestazione con diligenza, ovvero che incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro eventualmente previste dal regolamento interno o dal CCNL di riferimento;
- 6) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro non subordinato si renda inadempiente per causa a lui imputabile totalmente o parzialmente;
- 7) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità precedentemente previste;
- 8) che non presti alla cooperativa la richiesta collaborazione senza fornire valide giustificazioni;
- 9) che senza giustificato motivo non partecipi per più di tre volte consecutive alle assemblee regolarmente convocate;
- 10) che in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, alla cooperativa o che fomenti al suo interno dissidi e disordini pregiudizievoli;
- 11) che sia in possesso dei requisiti per avere diritto ai trattamenti pensionistici previsti dalla legge.

In caso di interdizione, inabilitazione o condanna ad una pena che importa l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, l'esclusione è possibile solo laddove tale circostanza sia confliggente con il perseguimento dello scopo sociale.

L'esclusione è sempre deliberata dal consiglio di amministrazione nei confronti del socio lavoratore anche nelle ulteriori ipotesi previste dalla legge.

Notaio Fabio Cosenza

P.zza F.lli Cervi n. 1, Sasso Marconi (Bo) - Via Quasimodo n. 7, Castel Maggiore (Bo)  
email: fcosenza@notariato.it - tel. 051 6752318 / 703791 - fax 051 7160343

L'esclusione diventa efficace con riguardo al rapporto sociale a far data dal ricevimento della comunicazione al socio del provvedimento deliberato dal consiglio di amministrazione.

Contro la deliberazione di esclusione l'interessato può proporre opposizione al Collegio Arbitrale regolato dal presente statuto; l'opposizione deve essere presentata nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione. Cio' salvo eventuali inderogabili competenze previste dalla legge in materia di diritto del lavoro.

ART. 14

DIRITTI ED ONERI CONSEGUENTI AL RECESSO O ALL'ESCLUSIONE

Il socio receduto od escluso ha diritto al rimborso esclusivamente delle azioni interamente liberate, aumentate di quelle ad egli eventualmente attribuite per rivalutazione o ristorno.

La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificate il recesso o l'esclusione, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545 quinquies, comma 3 codice civile.

La cooperativa può, ad ogni modo, compensare il debito derivante dal rimborso delle azioni, del sovrapprezzo, del pagamento della prestazione mutualistica o dal rimborso dei prestiti, con il credito ad essa derivante da penali, anche ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni, da prestazioni mutualistiche, anche fuori dei limiti di cui all'art. 1243 del codice civile sulla compensazione dei crediti e di ogni altra obbligazione che il socio abbia assunto con la cooperativa nel rispetto dei limiti inderogabili previsti dalla legge.

La cooperativa non è tenuta al rimborso delle azioni in favore dei soci cooperatori receduti od esclusi ove questo non sia stato chiesto entro i cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale si è prodotto.

Il pagamento di quanto dovuto, deve essere eseguito entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio d'esercizio dell'anno in cui il socio è escluso.

Per le azioni assegnate a titolo di ristorno, la liquidazione può essere corrisposta, unitamente agli interessi legali, in più rate entro il termine massimo di cinque anni.

Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine del precedente comma, saranno devolute con deliberazione del consiglio di amministrazione alla

Notaio Fabio Cosenza

P.zza F.lli Cervi n. 1, Sasso Marconi (Bo) - Via Quasimodo n. 7, Castel Maggiore (Bo)  
email: fcosenza@notariato.it - tel. 051 6752318 / 703791 - fax 051 7160343

riserva legale.

ART. 15

DECESSO DEL SOCIO LAVORATORE

In caso di morte del socio cooperatore, gli eredi o i legatari conseguono il diritto alla liquidazione delle azioni da lui effettivamente versate ed eventualmente attribuite, nella misura e con le modalità e le scadenze previste dal precedente articolo 14, fatta eccezione per il 6° comma.

Gli eredi e legatari del socio cooperatore deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione delle azioni, atto notorio dalla quale risulti chi sono gli aventi diritto e la nomina di un unico delegato alla riscossione.

In difetto di designazione del delegato, le comunicazioni e le dichiarazioni fatte dalla cooperativa ad uno degli eredi sono efficaci nei confronti di tutti. In tale caso gli eredi, quali comproprietari dell'azione, rispondono in solido delle obbligazioni da essa derivanti.

ART. 16

TRATTAMENTO NORMATIVO ED ECONOMICO

DEI SOCI LAVORATORI

Il trattamento economico e normativo dei soci cooperatori è determinato da apposito regolamento predisposto, nel rispetto del principio di parità di trattamento previsto dall'art.2516 c.c., dal consiglio di amministrazione ed approvato dall'assemblea ordinaria con le maggioranze previste dall'art.28 del presente statuto, tenendo conto della natura subordinata o diversa da quella subordinata del rapporto di lavoro instaurato con i medesimi. In caso di eventuale modifica statutaria dell'art.28, il regolamento deve essere adottato con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.

In particolare, per i soci titolari di rapporto di lavoro subordinato, il regolamento richiama i contratti collettivi applicabili, nonché il riferimento ai minimi della contrattazione collettiva nazionale, tenendo altresì conto della quantità e qualità del lavoro prestato.

Per i soci aventi rapporti di lavoro differenti da quello di lavoro subordinato, il trattamento complessivo dei soci sarà proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato e, comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, non inferiore ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe.

Il regolamento può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

La cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio nell'ambito della propria struttura organizzativa aziendale, favorendone la piena occupazione in base alle esigenze

Notaio Fabio Cosenza

P.zza F.lli Cervi n. 1, Sasso Marconi (Bo) - Via Quasimodo n. 7, Castel Maggiore (Bo)  
email: fcosenza@notariato.it - tel. 051 6752318 / 703791 - fax 051 7160343

produttive.

In presenza di ragioni di mercato, produttive ed organizzative che non consentano l'utilizzo in tutto o in parte dei soci lavoratori, il consiglio di amministrazione potrà deliberare la sospensione e/o la riduzione della prestazione lavorativa del socio.

L'eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai fini normativi ed economici, periodo neutro a tutti gli effetti.

#### TITOLO IV

SOCI VOLONTARI- SOCI SOVVENTORI- STRUMENTI FINANZIARI

PARTECIPATIVI

ART. 17

NORME APPLICABILI

Oltre ai soci cooperatori di cui al Titolo III del presente Statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci finanziatori di cui all'art. 2526 codice civile.

Rientrano in tale categoria anche i soci sovventori disciplinati dall'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nonché le azioni di partecipazione cooperativa di cui agli artt. 5 e 6 della stessa legge n. 59.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci cooperatori ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento.

ART. 18

SOCI VOLONTARI

Oltre ai soci cooperatori, possono altresì rivolgere domanda di ammissione coloro che, condividendo lo scopo sociale e per contribuire al raggiungimento dello stesso, siano intenzionati a prestare la loro attività in modo gratuito, secondo quanto previsto dall'art. 2 della Legge 8/11/91, n. 381. Tali soggetti sono ammessi alla cooperativa in qualità di soci volontari.

Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

In forza della gratuità della prestazione, tra il socio volontario e la cooperativa non s'instaura alcun rapporto di lavoro e non trovano quindi applicazione i contratti di lavoro e le norme di legge che regolano il lavoro subordinato e autonomo. Al socio volontario è riconosciuto il solo diritto alle prestazioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Le prestazioni svolte dal socio volontario non possono essere in alcun modo remunerate. Il socio volontario potrà vedere rimborsate le sole spese effettivamente sostenute e documentate, secondo quanto previsto da apposito regolamento.

La procedura di ammissione del socio volontario è regolata

Notaio Fabio Cosenza

P.zza F.lli Cervi n. 1, Sasso Marconi (Bo) - Via Quasimodo n. 7, Castel Maggiore (Bo)  
email: fcosenza@notariato.it - tel. 051 6752318 / 703791 - fax 051 7160343

secondo quanto previsto per l'ammissione del socio cooperatore ordinario con le seguenti differenze:

a) la domanda di ammissione dei soci volontari dovrà, in aggiunta, specificare la volontarietà del rapporto associativo, le prestazioni di lavoro offerte a titolo gratuito e la disponibilità data alla cooperativa per la loro effettuazione dal candidato;

b) in ogni caso l'ammissione di soci volontari deve essere coerente con la capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci cooperatori e compatibile con l'attività di lavoro da questi prestata;

c) i soci volontari ammessi sono iscritti in apposita sezione del libro soci.

Il socio volontario è tenuto al rispetto dei medesimi obblighi previsti per il socio cooperatore; tuttavia l'obbligo di prestare la propria attività di lavoro è commisurato alla disponibilità e alle prestazioni di lavoro indicate nella domanda di ammissione.

Il recesso e l'esclusione del socio volontario e i relativi effetti, così come i diritti e gli oneri facenti capo al socio receduto o escluso, sono regolati da quanto previsto per il socio cooperatore in ordine al rapporto associativo.

I soci volontari saranno iscritti in apposita sezione del libro soci.

#### ART. 19

##### SOCI SOVVENTORI

Qualora vengano costituiti dalla Cooperativa, con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, i fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione od il potenziamento aziendale di cui all'art. 4 L. n. 59/92, al fine di agevolare il conseguimento degli scopi sociali e la realizzazione dell'oggetto, possono essere ammessi soci sovventori, sia persone fisiche sia persone giuridiche, nei limiti previsti dalle leggi vigenti.

I conferimenti dei soci sovventori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale.

I conferimenti possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di euro 500,00 (euro cinquecento/00) ciascuna.

Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di azioni pari a una.

La Società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346 del codice civile.

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea ordinaria in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

Pertanto, il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente

Notaio Fabio Cosenza

P.zza F.lli Cervi n. 1, Sasso Marconi (Bo) - Via Quasimodo n. 7, Castel Maggiore (Bo)  
email: fcosenza@notariato.it - tel. 051 6752318 / 703791 - fax 051 7160343

e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

#### Art. 20

##### AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA

Con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, la Cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5 della legge 59/92. In tal caso la Cooperativa può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

L'Assemblea, in sede di delibera di emissione delle azioni di partecipazione cooperativa, determina:

- l'importo complessivo dell'emissione, nel rispetto dei limiti sopra indicati;
- la durata delle azioni, in relazione ai programmi pluriennali approvati dall'Assemblea;
- i criteri ulteriori per l'offerta in opzione delle azioni di partecipazione cooperativa, nonché per il collocamento delle azioni eventualmente rimaste inoptrate.

Notaio Fabio Cosenza

P.zza F.lli Cervi n. 1, Sasso Marconi (Bo) - Via Quasimodo n. 7, Castel Maggiore (Bo)  
email: fcosenza@notariato.it - tel. 051 6752318 / 703791 - fax 051 7160343

Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore al valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero delle Attività Produttive.

Il valore di ciascuna azione è di Euro 51,65 (cinquantuno virgola sessantacinque) ciascuna.

Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti della Cooperativa.

Ai possessori delle azioni di partecipazione cooperativa spetta una remunerazione massima maggiorata di 2 punti rispetto a quella dei soci cooperatori.

All'atto dello scioglimento della Società, le azioni di partecipazione cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle altre azioni, per l'intero valore nominale.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di partecipazione cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.

I possessori di azioni di partecipazione cooperativa sono obbligati:

- a) al versamento degli importi sottoscritti, secondo le modalità e nei termini previsti in sede di emissione;
- b) all'osservanza dello statuto e degli altri atti interni, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

Ai detentori di azioni di partecipazione cooperativa il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata delle azioni stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni medesime, salve le norme inderogabili di legge al riguardo.

#### ART. 21

##### STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI

Possono essere ammessi come soci finanziatori della Cooperativa, ai sensi dell'art. 2526 del codice civile, i sottoscrittori di altri strumenti finanziari, oltre a quelli previsti dagli artt. 4, 5 e 6 della legge n. 59/92 e di cui ai precedenti articoli 19 e 20.

I conferimenti dei soci finanziatori, di cui al presente Capo, sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa.

I conferimenti possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di euro 51,65 (cinquantuno virgola sessantacinque) ciascuna.

Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di azioni pari a una.

La Società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi

Notaio Fabio Cosenza

P.zza F.lli Cervi n. 1, Sasso Marconi (Bo) - Via Quasimodo n. 7, Castel Maggiore (Bo)  
email: fcosenza@notariato.it - tel. 051 6752318 / 703791 - fax 051 7160343

dell'art. 2346 del codice civile.

L'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori, di cui al presente Capo, deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, con la quale devono essere stabiliti: l'importo complessivo dell'emissione; le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse, ovvero l'autorizzazione agli amministratori ad escludere o limitare lo stesso, in conformità con quanto previsto dagli artt. 2524 e 2441 del codice civile e in considerazione dei limiti disposti per i soci cooperatori dalle lettere b) e c) dell'articolo 2514 del codice civile, autorizzazione che dovrà essere specificata su proposta motivata degli amministratori stessi.

Con la stessa deliberazione potranno essere stabiliti il prezzo di emissione delle azioni, in proporzione all'importo delle riserve divisibili di cui al successivo articolo, ad esse spettante, e gli eventuali diritti patrimoniali ovvero amministrativi eventualmente attribuiti ai portatori delle azioni stesse in deroga alle disposizioni generali contenute nel presente statuto.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

Le azioni dei soci finanziatori sono privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura stabilita dalla deliberazione dell'assemblea straordinaria di cui all'articolo precedente. Qualora sia attribuito, il privilegio deve essere corrisposto anche nel caso in cui l'Assemblea decida di non remunerare le azioni dei soci cooperatori.

La remunerazione delle azioni sottoscritte dai soci cooperatori, in qualità di soci finanziatori, non può essere superiore a due punti rispetto al limite previsto per i dividendi dalla lettera a) dell'articolo 2514 c.c..

La delibera di emissione, può stabilire in favore delle azioni destinate ai soci finanziatori l'accantonamento di parte degli utili netti annuali a riserva divisibile, in misura proporzionale al rapporto tra capitale conferito dai soci finanziatori medesimi e patrimonio netto.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni dei soci finanziatori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle azioni dei soci cooperatori.

In caso di scioglimento della Cooperativa, le azioni di socio finanziatore hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto a quelle dei soci cooperatori, per il loro intero valore. Ai fini della determinazione del valore delle azioni si terrà conto sia

Notaio Fabio Cosenza

P.zza F.lli Cervi n. 1, Sasso Marconi (Bo) - Via Quasimodo n. 7, Castel Maggiore (Bo)  
email: fcosenza@notariato.it - tel. 051 6752318 / 703791 - fax 051 7160343

del valore nominale, sia della quota parte di riserve divisibili, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci finanziatori il diritto di recesso spetta quando sia decorso il periodo minimo di tre anni a decorrere dalla data di iscrizione nel libro soci. Fermi restando i casi previsti dalla legge, la deliberazione di emissione delle azioni può escludere la possibilità di recesso, ovvero stabilire un periodo maggiore.

In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni dovrà avvenire secondo le modalità previste dagli artt. 2437bis e seguenti del codice civile, per un importo corrispondente al valore nominale e alla quota parte di riserve divisibili ad esse spettanti, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.

#### TITOLO V

#### OBBLIGAZIONI E STRUMENTI FINANZIARI NON PARTECIPATIVI

#### ART. 22

#### OBBLIGAZIONI

L'emissione di obbligazioni ordinarie è deliberata dall'organo amministrativo, mentre l'emissione di obbligazioni convertibili è deliberata dall'assemblea straordinaria.

L'assemblea, con apposita delibera adottata in sede straordinaria, può attribuire all'organo amministrativo la facoltà di emettere in una o più volte obbligazioni convertibili sino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione, esclusa comunque la facoltà di escludere o limitare il diritto di opzione spettante ai soci o ai possessori di altre obbligazioni convertibili.

Si applicano tutte le altre disposizioni della Sezione VII capo V del Libro V codice civile.

#### ART. 23

#### STRUMENTI FINANZIARI NON PARTECIPATIVI

La cooperativa può emettere strumenti finanziari non partecipativi, diversi dalle obbligazioni, forniti di specifici diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso comunque il voto nell'assemblea generale dei soci e ciò a fronte dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi.

L'emissione di strumenti finanziari è deliberata dall'assemblea straordinaria dei soci.

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea straordinaria, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;

Notaio Fabio Cosenza

P.zza F.lli Cervi n. 1, Sasso Marconi (Bo) - Via Quasimodo n. 7, Castel Maggiore (Bo)  
email: fcosenza@notariato.it - tel. 051 6752318 / 703791 - fax 051 7160343

– il termine di scadenza e le modalità di rimborso.  
La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

TITOLO VI

PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO

ART. 24

PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale dei soci lavoratori che è variabile ed è formato da un numero illimitato di azioni nominative, ciascuna del valore nominale di euro 51,65 (cinquantuno virgola sessantacinque);
- b) dal capitale sociale dei soci sovventori di cui al precedente Titolo rappresentato da azioni nominative ciascuna del valore nominale di euro 51,65 (cinquantuno virgola sessantacinque) destinato alla costituzione del fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;
- c) dalla riserva legale, formata con le quote degli utili di esercizio e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi od agli eredi dei soci deceduti;
- d) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni, formato con le somme versate dai soci;
- e) da ogni altra riserva costituita e/o prevista per legge; da qualunque liberalità che perviene alla cooperativa per essere impegnata al fine del conseguimento dello scopo sociale;
- f) dalla riserva straordinaria.

Le riserve non possono essere ripartite, in qualunque forma, fra i soci lavoratori né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nel limite delle azioni sottoscritte ed eventualmente assegnate per rivalutazione o per ristorno.

La cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346, comma 1, del codice civile.

Le azioni sottoscritte potranno essere versate a rate e precisamente:

- a) il 10% all'atto della sottoscrizione;
- b) il restante nei termini da stabilirsi dal Consiglio di amministrazione.

Le azioni sono sempre nominative. Il capitale sociale è costituito da azioni che non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli né essere cedute senza l'autorizzazione del Consiglio di amministrazione.

ART. 25

ESERCIZIO SOCIALE, BILANCIO E DESTINAZIONE DELL'UTILE

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il consiglio di amministrazione provvede alla redazione del progetto di bilancio, previo inventario, secondo le disposizioni di legge.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni di calendario dalla chiusura dell'esercizio. Il consiglio di amministrazione, con propria deliberazione presa prima della scadenza dei 90 (novanta) giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, dovrà enunciare le particolari esigenze per cui si rendesse eventualmente necessario il prolungamento del termine fino a 180 (centoottanta) giorni. Il consiglio di amministrazione dovrà segnalare le ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione che si accompagna al bilancio prevista al successivo comma.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) una quota non inferiore al 30% (trenta per cento) alla riserva legale;
- b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura del 3% e con le modalità previste dalla legge;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale nei limiti ed alle condizioni previste dall'art. 7 della legge n.59/1992;
- d) un'eventuale quota destinata ai soci lavoratori a titolo di ristorno, nei limiti e secondo le previsioni stabiliti dalle leggi vigenti in materia;
- e) un'eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato, da distribuire:
  - 1) ai soci lavoratori, in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo;
  - 2) ai soci sovventori, in misura non superiore a quanto stabilito nel precedente punto 1, aumentata fino a 2 (due) punti;
- f) un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalle leggi in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;
- g) quanto residua alla riserva straordinaria o alle ulteriori riserve o fondi previste ai sensi del precedente art. 22.1 lett.f).

In ogni caso l'assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali ed in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, che la totalità degli

Notaio Fabio Cosenza

P.zza F.lli Cervi n. 1, Sasso Marconi (Bo) - Via Quasimodo n. 7, Castel Maggiore (Bo)  
email: fcosenza@notariato.it - tel. 051 6752318 / 703791 - fax 051 7160343

utili di esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili.  
Nello stato patrimoniale e nel conto economico devono essere riportati separatamente i dati dell'attività svolta con i soci, distinguendo le diverse gestioni mutualistiche.  
Nella relazione sulla gestione sono indicati i criteri seguiti dal consiglio di amministrazione nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, in conformità con il carattere di cooperativa a mutualità prevalente della società. Nella suddetta relazione gli amministratori illustrano anche le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.  
L'assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, può deliberare, in favore dei soci lavoratori, trattamenti economici ulteriori a titolo di ristoro, mediante integrazione dei loro trattamenti retributivi complessivi, ovvero mediante aumento gratuito del numero di azioni sottoscritte e versate.  
La ripartizione del ristoro ai soci lavoratori, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica, deve avvenire in modo proporzionale alla quantità e qualità dello scambio mutualistico, in relazione all'ammontare delle ore di lavoro effettuate nel corso dell'esercizio sociale ed in relazione al livello di inquadramento contrattuale, i cui parametri di incidenza saranno definiti dall'assemblea dei soci in sede di approvazione dell'apposito regolamento interno, ai sensi dell'art.2521 codice civile.  
Il ristoro che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme: a) erogazione diretta; b) aumento del numero delle azioni detenute da ciascun socio; c) emissione di obbligazioni; d) emissione di strumenti finanziari.  
Gli amministratori documentano, nella nota integrativa, la condizione di prevalenza, ai sensi dell'articolo 2513 del codice civile. Si applica, in ogni caso, la disposizione di cui all'articolo 111-septies disp. att. e trans.  
Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato annualmente presso l'Albo delle cooperative a mutualità prevalente.  
In ogni caso non potranno essere distribuiti dividendi e non potrà essere effettuata la rivalutazione gratuita del capitale sociale finché non si sia provveduto alla totale ricostituzione delle riserve eventualmente utilizzate a copertura di perdite d'esercizio.  
La Cooperativa è tenuta a rispettare le norme del d.lgs. n. 117/2017 e successive modifiche in tema di scritture contabili e bilancio. In particolare è tenuta a pubblicare ed aggiornare, sul proprio sito internet, gli emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo nonché ai dirigenti e agli associati.

**TITOLO VII**

**Notaio Fabio Cosenza**

P.zza F.lli Cervi n. 1, Sasso Marconi (Bo) - Via Quasimodo n. 7, Castel Maggiore (Bo)  
email: fcosenza@notariato.it - tel. 051 6752318 / 703791 - fax 051 7160343

GOVERNO DELLA SOCIETA'

ART. 26

ORGANI SOCIALI

Il sistema di amministrazione adottato è il sistema tradizionale.

Sono organi della società:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il collegio dei sindaci - il revisore, se nominati;
- d) il collegio arbitrale.

SEZIONE I - ASSEMBLEA

ART. 27

CONVOCAZIONE

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge.

L'assemblea è convocata dagli amministratori mediante avviso contenente l'indicazione dell'elenco delle materie da trattare, del luogo dell'adunanza (nella sede o altrove, purché nel territorio nazionale) e della data ed ora della prima ed eventualmente della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno ventiquattrore dopo la prima.

L'avviso di convocazione si effettua secondo le seguenti modalità, alternative tra loro:

- a) con raccomandata indirizzata al socio, ovvero con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 8 (otto) giorni prima dell'assemblea, nel domicilio risultante dal libro soci;
- b) a mezzo di telefax o posta elettronica, se il sistema garantisce la prova dell'avvenuto ricevimento, inviato, almeno otto giorni prima dell'assemblea, al numero telefax o all'indirizzo di posta elettronica che siano stati espressamente comunicati in forma scritta dal socio o che risultino dal libro dei soci.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione e dell'organo di controllo; in tale ipotesi dovranno applicarsi le previsioni dei commi 3 e 4 dell'art. 2366 c.c..

In aggiunta e non in deroga alle modalità di convocazione sopra stabilite, il consiglio di amministrazione potrà usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

L'assemblea ha luogo:

- a) almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio sociale;
- b) quando il consiglio di amministrazione lo ritenga necessario;

Notaio Fabio Cosenza

P.zza F.lli Cervi n. 1, Sasso Marconi (Bo) - Via Quasimodo n. 7, Castel Maggiore (Bo)  
email: fcosenza@notariato.it - tel. 051 6752318 / 703791 - fax 051 7160343

c) quando sia venuta a mancare la maggioranza degli amministratori ai sensi del comma 2 dell'art.2386 c.c.;

d) quando deve essere integrato il collegio sindacale ai sensi del comma 3 dell'art.2401 c.c.;

e) quando si è verificato un fatto che determina lo scioglimento della società;

f) quando ne sia fatta richiesta per iscritto con indicazione delle materie da trattare, da tanti soci, che esprimano almeno un decimo dei voti spettanti alla totalità dei soci. In questo caso l'assemblea deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre 20 (venti) giorni dalla data della richiesta;

g) negli ulteriori ed eventuali casi previsti dalla legge.

La convocazione su richiesta di soci alla lettera f) del precedente comma, non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

ART. 28

ASSEMBLEA ORDINARIA

L'assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio e destina gli utili con la relazione del consiglio di amministrazione;
- 2) delibera sull'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri;
- 3) determina il periodo di durata del mandato e il numero dei componenti del consiglio di amministrazione, nel rispetto di quanto disposto dal presente statuto, e provvede alle relative nomine e revoche; determina la misura dei compensi da corrisondersi agli amministratori per la loro attività collegiale;
- 4) nomina i componenti del collegio sindacale, elegge tra questi il Presidente e fissa i compensi loro spettanti; delibera l'eventuale revoca;
- 5) conferisce l'incarico ai revisori, e determina il corrispettivo relativo all'intera durata dell'incarico;
- 6) delibera sulla responsabilità degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato del controllo contabile ove diverso da questi ultimi;
- 7) approva con le maggioranze fissate per l'assemblea straordinaria i regolamenti interni predisposti dal consiglio di amministrazione previsti dal presente statuto;
- 8) delibera, all'occorrenza, piani di crisi aziendale con previsioni atte a farvi fronte, nel rispetto delle disposizioni dell'apposito regolamento e dalle leggi vigenti in materia;
- 9) delibera la corresponsione di eventuali trattamenti economici ulteriori, a titolo di maggiorazione retributiva, secondo le modalità stabilite in accordi stipulati come per legge;

Notaio Fabio Cosenza

P.zza F.lli Cervi n. 1, Sasso Marconi (Bo) - Via Quasimodo n. 7, Castel Maggiore (Bo)  
email: fcosenza@notariato.it - tel. 051 6752318 / 703791 - fax 051 7160343

10) delibera la costituzione dei fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;

11) delibera le procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale di cui al presente statuto approvandone annualmente, in sede di approvazione del bilancio, gli stati di attuazione, previo parere dell'assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa.

L'assemblea ordinaria delibera su ogni altra materia attribuita inderogabilmente dalla legge o dal presente statuto alla sua competenza.

#### ART. 29

##### ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'assemblea è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza, ad eccezione delle seguenti materie espressamente riservate dal presente statuto alla competenza del consiglio di amministrazione:

- a) la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 bis del codice civile;
- b) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
- c) il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

#### ART. 30

##### QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita:

- in prima convocazione, quando intervengano o siano rappresentati la metà più uno dei voti spettanti ai soci;
  - in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti dei soci intervenuti o rappresentati, aventi diritto al voto.
- Si considerano presenti i soci che al momento della verifica del quorum costitutivo siano identificati dal presidente e dai suoi ausiliari.

Il quorum costitutivo è verificato all'inizio dell'assemblea e prima di ogni votazione.

Qualora il quorum costitutivo venga meno in corso di assemblea il Presidente dovrà dichiarare sciolta la medesima, senza pregiudizio per le delibere validamente adottate sino a quel momento che restano valide ed efficaci.

Nelle votazioni si procederà per alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'assemblea, ma sempre con voto palese.

Le deliberazioni dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, così in prima come in seconda convocazione, sono validamente adottate con la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati, salvo che per le

Notaio Fabio Cosenza

P.zza F.lli Cervi n. 1, Sasso Marconi (Bo) - Via Quasimodo n. 7, Castel Maggiore (Bo)  
email: fcosenza@notariato.it - tel. 051 6752318 / 703791 - fax 051 7160343

ipotesi del comma seguente.

Per lo scioglimento e la liquidazione della società, l'assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibererà validamente con il voto favorevole dei 3/5 (tre quinti) dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati.

Restano salve le diverse maggioranze previste da inderogabili norme di legge.

#### ART. 31

##### INTERVENTO - VOTO - RAPPRESENTANZA

Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci lavoratori e nel libro dei soci sovventori da almeno novanta giorni e che non siano in mora nel pagamento delle azioni sottoscritte.

Ogni socio lavoratore e sovventore persona fisica o diverso dalla persona fisica ha un solo voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute.

I soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da un altro socio, appartenente alla medesima categoria di socio lavoratore o sovventore, che non sia amministratore o sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta ed autografata non rilasciabile in bianco e sempre revocabile.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare in assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo che collaborano nell'impresa.

Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di 3 (tre) soci oltre se stesso.

Le deleghe devono essere menzionate nel processo verbale dell'assemblea e conservate agli atti sociali.

L'impugnazione di deliberazione assembleare può essere proposta dai soci solo quando rappresentino, con riferimento alla deliberazione, anche congiuntamente, il cinque per cento degli aventi diritto al voto.

#### ART. 32

##### PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio di amministrazione e, in sua assenza, dal Vice-Presidente del consiglio di amministrazione o da persona designata dall'assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti.

La nomina del segretario è fatta dall'assemblea con la maggioranza dei voti presenti. L'assemblea nomina, se del caso, due scrutatori.

Il Presidente verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

Notaio Fabio Cosenza

P.zza F.lli Cervi n. 1, Sasso Marconi (Bo) - Via Quasimodo n. 7, Castel Maggiore (Bo)  
email: fcosenza@notariato.it - tel. 051 6752318 / 703791 - fax 051 7160343

Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto e sottoscritto da un notaio che funge da segretario della stessa.

SEZIONE II - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 33

NOMINA - COMPOSIZIONE - DURATA - POTERI

Il consiglio di amministrazione si compone di un numero da cinque a quindici consiglieri eletti dall'assemblea ordinaria dei soci che ne determina di volta in volta il numero e resta in carica per tre anni, con possibilità di rielezione di tutti o in parte dei suoi membri.

Nel consiglio di amministrazione possono essere nominati soci o non soci, ma la maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci lavoratori ovvero tra le persone indicate dai soci lavoratori persone giuridiche.

Ai sensi dell'art. 2382 c.c., non può essere nominato amministratore l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, salvo negli eventuali casi ove la legge, anche facoltativamente, addivenga ad una deroga a tale vincolo. In tale caso, Il Consiglio di Amministrazione, previa comunicazione all'interessato, ne dichiara la decadenza.

Al Consiglio di Amministrazione competono tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Il consiglio di amministrazione elegge al suo interno il Presidente e il Vice Presidente.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte che vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione del consiglio di amministrazione è curata dal presidente a mezzo lettera, da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza, e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, fax o posta elettronica in modo che i consiglieri e i sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze del consiglio di amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza assoluta degli amministratori in carica.

Il consiglio nomina un segretario anche al di fuori dei suoi componenti.

Le votazioni sono sempre palesi.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; a parità di voto, prevale il voto del Presidente.

Il voto non può essere dato per delega.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione devono constare da processo verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Notaio Fabio Cosenza

P.zza F.lli Cervi n. 1, Sasso Marconi (Bo) - Via Quasimodo n. 7, Castel Maggiore (Bo)  
email: fcosenza@notariato.it - tel. 051 6752318 / 703791 - fax 051 7160343

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione che non sono prese in conformità della legge e dello statuto possono essere impugnate entro novanta giorni dal collegio sindacale, dagli amministratori assenti o dissenzienti; possono altresì essere impugnate dai soci le deliberazioni lesive dei loro diritti.

Ogni amministratore deve dare notizia agli altri amministratori ed al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il consiglio di amministrazione.

Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione.

Il consiglio di amministrazione può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno degli amministratori, al Presidente, al Vice Presidente, oppure ad un comitato esecutivo; in ogni caso non potranno essere oggetto di delega, oltre alle materie di cui all'articolo 2381 del codice civile, anche i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

Gli amministratori delegati e il comitato esecutivo di cui al precedente comma, ove nominati, curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura ed alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, con la periodicità massima di 180 (centoottanta) giorni, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla società.

Il consiglio di amministrazione sulla base delle informazioni ricevute, valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società.

Quando elaborati, esamina i piani strategici, industriali e finanziari della società e valuta, sulla base della relazione degli eventuali organi delegati, il generale andamento della gestione. Essi sono tenuti ad agire in modo informato; ciascun amministratore può chiedere agli organi eventualmente delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società.

L'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori può essere esercitata da soci che rappresentino un terzo del capitale sociale.

ART. 34

SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

Notaio Fabio Cosenza  
P.zza F.lli Cervi n. 1, Sasso Marconi (Bo) - Via Quasimodo n. 7, Castel Maggiore (Bo)  
email: fcosenza@notariato.it - tel. 051 6752318 / 703791 - fax 051 7160343

Qualora vengano a mancare uno o più consiglieri di amministrazione, il consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice civile, purché la maggioranza sia sempre costituita da soci lavoratori ovvero da persone indicate dai soci lavoratori persone giuridiche comunque nominati dall'assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, oppure quella costituita da soci lavoratori o da persone indicate dai soci lavoratori persone giuridiche, quelli rimasti in carica devono convocare senza indugio l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

ART. 35

PRESIDENTE - RAPPRESENTANZA

Il Presidente del consiglio di amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale.

Il Presidente è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie e quietanze. Il Presidente ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

Gli amministratori, cui compete la legale rappresentanza, possono nominare procuratori speciali per singoli atti o per determinate categorie di atti, già deliberati dall'Organo Amministrativo.

Rientra tra i compiti del Presidente presiedere adunanze del consiglio di amministrazione, coordinare i lavori del consiglio di amministrazione, nonché provvedere affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

Le adunanze del consiglio di amministrazione tenute in assenza del presidente sono presiedute dal vicepresidente.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue attribuzioni spettano al Vice-Presidente.

La firma e la rappresentanza sociale spettano inoltre al Vice Presidente ed ai Consiglieri Delegati, questi ultimi se nominati.

SEZIONE III - COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

ART. 36

COLLEGIO SINDACALE - NOMINA - COMPOSIZIONE-DURATA

Il Collegio Sindacale, qualora nominato dall'assemblea si compone di tre membri effettivi e due supplenti, tutti in possesso dei requisiti di legge.

In particolare essi devono essere scelti tra le categorie di soggetti previste dal 2° comma dell'art. 2397 c.c., cioè uno fra i revisori dei conti iscritti nell'apposito registro, gli altri fra gli iscritti negli albi professionali previsti

Notaio Fabio Cosenza

P.zza F.lli Cervi n. 1, Sasso Marconi (Bo) - Via Quasimodo n. 7, Castel Maggiore (Bo)  
email: fcosenza@notariato.it - tel. 051 6752318 / 703791 - fax 051 7160343

da un apposito decreto del Ministro della giustizia oppure fra i professori universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche. I predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti di esso (5° comma).

Si applica l'art. 2399 c.c. sulle cause di ineleggibilità e di decadenza dalla carica di sindaco.

Vengono eletti, altresì, 2 sindaci supplenti che sono destinati a subentrare in ordine di anzianità e sempre nel rispetto dei requisiti di legge agli effettivi che eventualmente si rendessero indisponibili nel corso del mandato.

Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio sindacale è stato ricostituito.

#### ART. 37

##### COMPETENZA E RIUNIONI

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Il Collegio sindacale può esercitare il controllo contabile nel caso in cui la società non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato.

Il Collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni 90 giorni e delle riunioni deve redigersi verbale sottoscritto dagli intervenuti.

Il Collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

I sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione, delle assemblee e alle riunioni del comitato esecutivo.

In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori, il collegio sindacale deve convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge. Può altresì, previa comunicazione al Presidente del C.D.A. convocare l'assemblea qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere.

I sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio devono indicare specificamente nella relazione prevista dall'art.2429 del codice civile i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico.

Notaio Fabio Cosenza

P.zza F.lli Cervi n. 1, Sasso Marconi (Bo) - Via Quasimodo n. 7, Castel Maggiore (Bo)  
email: fcosenza@notariato.it - tel. 051 6752318 / 703791 - fax 051 7160343

I sindaci possono in ogni momento procedere anche individualmente ad atti di ispezione e controllo, oltre ad effettuare gli accertamenti periodici.  
Di ogni ispezione anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.

ART. 38

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge ai sensi dell'art. 31 d.lgs. n. 117/2017, e successive modifiche, l'assemblea nomina il soggetto incaricato della revisione legale.

La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale.

L'incarico di Revisione legale dei conti è conferita dall'assemblea su proposta del Collegio sindacale ove nominato; l'assemblea determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione per l'intero incarico.

L'incarico ha durata per tre esercizi con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Il Revisore o la società di revisione incaricati della revisione legale dei conti:

a) verificano nel corso dell'esercizio o con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione delle scritture contabili e dei fatti di gestione;

b) verificano se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato, corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;

c) esprimono con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2409-bis del codice civile l'assemblea potrà affidare la revisione legale dei conti al Collegio Sindacale ove questo sia nominato.

ART. 39

CAUSE DI INELEGGIBILITA' E DI DECADENZA

Non possono essere eletti alla carica di sindaco e se eletti decadono coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art 2399 c.c..

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI VARIE

ART. 40

SCIoglimento

La cooperativa si scioglie per le cause individuate dall'art. 2545 duodecies c.c., nonché nelle altre ipotesi eventualmente stabilite dalla legge.

Nel caso si verifichi una delle suddette cause di scioglimento, gli amministratori ne danno notizia mediante

Notaio Fabio Cosenza

P.zza F.lli Cervi n. 1, Sasso Marconi (Bo) - Via Quasimodo n. 7, Castel Maggiore (Bo)  
email: fcosenza@notariato.it - tel. 051 6752318 / 703791 - fax 051 7160343

iscrizione di una dichiarazione presso l'ufficio del registro delle imprese.

Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l'assemblea, con le maggioranze previste precedentemente, disporrà in merito a:

- a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- d) i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi;
- e) gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'assemblea, assunta con le maggioranze sopra previste. I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.

#### ART. 41

##### DEVOLUZIONE PATRIMONIALE - DIVIETI

In caso di scioglimento della cooperativa, il Consiglio di Amministrazione delibererà la devoluzione dell'intero patrimonio sociale ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, dedotti nell'ordine:

- a) il rimborso delle azioni di partecipazione cooperativa per l'intero valore nominale eventualmente rivalutato;
- b) il rimborso delle azioni versate dai soci, eventualmente rivalutate.

È, in ogni caso, fatto divieto alla cooperativa:

- a) di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci lavoratori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) di distribuire le riserve fra i soci lavoratori.

La devoluzione diverrà effettiva solo previo parere favorevole dell'ufficio del RUNTS.

#### ART. 42

##### CLAUSOLA ARBITRALE

Tutte le controversie relative a diritti disponibili e derivanti dal presente statuto, dai regolamenti approvati dall'assemblea e più in generale dal rapporto sociale, ivi

Notaio Fabio Cosenza

P.zza F.lli Cervi n. 1, Sasso Marconi (Bo) - Via Quasimodo n. 7, Castel Maggiore (Bo)  
email: fcosenza@notariato.it - tel. 051 6752318 / 703791 - fax 051 7160343

comprese quelle relative alla validità, interpretazione ed esecuzione delle disposizioni statutarie e regolamentari o delle deliberazioni adottate dagli organi sociali e quelle relative a recesso od esclusione dei soci entro i limiti dei diritti compromettibili, escluse espressamente quelle inerenti eventuali patti parasociali e quelle ove è imposta la partecipazione del P.M., che dovessero insorgere tra la cooperativa e i soci o i loro eredi, o tra soci, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, secondo il Regolamento del servizio di conciliazione della Camera di Commercio di Bologna, con gli effetti previsti dalla normativa vigente.

Le controversie non risolte tramite conciliazione, devono essere rimesse alla decisione di un collegio di tre arbitri scelti e nominati a cura del Presidente della Camera di Commercio di Bologna, il quale provvederà anche alla nomina del Presidente del Collegio.

Ove il soggetto designato non provveda, la nomina degli arbitri sarà effettuata, su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale del luogo della circoscrizione ove ricade la sede legale la cooperativa.

Rientrano nell'ambito di applicazione della presente clausola compromissoria anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero promosse nei loro confronti, divenendo la presente clausola per essi vincolante a seguito dell'accettazione del relativo incarico.

Le controversie relative ai rapporti di lavoro in qualsiasi forma così come previsti dal comma 3 dell'articolo 1 della Legge 142/2001 rientrano nella competenza funzionale del giudice del lavoro.

La clausola arbitrale disciplinata dal presente articolo deve essere espressamente accettata dagli aspiranti soci, essendo condizione per la proposizione della domanda di ammissione alla cooperativa ai sensi del presente statuto.

L'arbitrato avrà luogo nel comune ove ha sede legale la cooperativa.

La parte che ricorre al collegio dovrà precisare l'oggetto della controversia.

L'arbitrato sarà rituale e gli arbitri decideranno secondo diritto determinando, altresì, la ripartizione dei costi dell'arbitrato tra le parti.

#### ART. 43

##### DISPOSIZIONI FINALI

Le clausole mutualistiche del presente statuto sono inderogabili e devono essere in fatto osservate.

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile

Notaio Fabio Cosenza

P.zza F.lli Cervi n. 1, Sasso Marconi (Bo) - Via Quasimodo n. 7, Castel Maggiore (Bo)  
email: fcosenza@notariato.it - tel. 051 6752318 / 703791 - fax 051 7160343

contente la disciplina delle società cooperative a norma dell'art. 2519 c.c., si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni.

Il Presidente dà atto che il sopraindicato testo dello statuto sociale e' stato approvato all'unanimità degli intervenuti.

Null'altro essendovi da deliberare ed approvare, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore

Le spese del presente atto e conseguenti formalità sono a carico della società.

Ho omesso la lettura di quanto allegato per espressa dispensa ricevuta dal comparente.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, da me scritto in parte a mano ed in parte tramite elaboratore elettronico su fogli diciotto per pagine settantuno e fin qui della settantaduesima e ne ho dato lettura al comparente il quale, approvandolo e trovandolo conforme alla volontà assembleare, con me Notaio lo sottoscrive unitamente a quanto allegato alle ore 16:41.

F.TO GIOVANNI VAI

F.TO FABIO COSENZA NOTAIO

Notaio Fabio Cosenza

P.zza F.lli Cervi n. 1, Sasso Marconi (Bo) - Via Quasimodo n. 7, Castel Maggiore (Bo)  
email: fcosenza@notariato.it - tel. 051 6752318 / 703791 - fax 051 7160343